

IN BREVE n. 044-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INPS - ASSENZE MALATTIA

In seguito alle innovazioni legislative introdotte in materia di controllo sulle assenze per malattia, l'Inps, con messaggio n. 19405 del 12 ottobre 2011, precisa che se la malattia riferisce ad un precedente morbo (continuazione di malattia), per evitare al lavoratore penalizzazioni economiche, nel certificato il medico curante deve segnalarlo negli appositi campi.

Analogamente va fatta segnalazione anche in caso di "ricaduta", quando il lavoratore dopo un periodo di assenza per malattia, avendo ripresa l'attività lavorativa, è costretto ad assentarsi nuovamente a causa di uno stato patologico riconducibile al precedente evento morbo, purché nell'arco temporale dei 30 giorni dalla ripresa lavorativa (seconda assenza per la stessa malattia e non nuovo evento morbo).

Nello stesso messaggio si fa richiamo anche sulla visite fiscali che vanno fatte nello stesso giorno in cui sono state richieste e non in giornate successive perché si vanificherebbero gli effetti del controllo.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.19405 del 12.10.2011 (documento 243)

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: **SETTEMBRE 2011**
Aggiornato il 14 ottobre 2011

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	103,2
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,0
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+3,0
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+4,6

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 14/10/2011 per il mese di SETTEMBRE

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -,1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2	135,6 0,7	135,8 1,0
2010 %	136,0 1,3	136,2 1,3	136,5 1,5	137,0 1,6	137,1 1,5	137,1 1,3	137,6 1,7	137,9 1,5	137,5 1,6	137,8 1,7	137,9 1,7	138,4 1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011 %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6	102,5 2,6	102,6 2,7	102,9 2,7	103,2 2,8	103,2 3,0			

da Tax & Lex

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."

Pertanto i seguenti suggerimenti forniti fino ad ora valgono solo per il calcolo degli incrementi avvenuti fra il 1995 e il 2010.

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - SETTEMBRE 2011

L'indice Istat relativo al mese di settembre è pari a 103,2%.

Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto è **2,909827%** (rif. legge 297/82).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

INPDAP - MADRE CASALINGA RIPOSI ORARI ANCHE AL PAPA'

Con la nota operativa 23 del 13 ottobre 2011 l'INPDAP recependo la sentenza del Consiglio di stato 4293 del 2008 precisa che il diritto a fruire dei riposi orari (ex allattamento) è previsto anche per il papà anche se la moglie è casalinga purché impossibilitata a curare il neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota Op. n.23 del 13.10.2011 (documento 244)

**Vedi anche: LAVORATRICE MADRE MEDICO Collana Universalia Multimediale ENPAM
INPS Circolare n.112 del 15.10.2009 (documento 245)**

RIFLESSIONI

Basta tagli sulle pensioni

Il presidente dell'INPS ha dichiarato che non sono necessari correttivi del sistema pensionistico.

Ciò non di meno si pensano ancora tagli per trovare risorse per scopi non previdenziali: ma fino a che punto sono leciti? Di recente la Corte costituzionale ha chiuso un occhio per i tagli sulla perequazione automatica delle pensioni 2008 per sovvenzionare il Welfare, ma ha anche aggiunto che poteva essere considerato un evento eccezionale e che non poteva né doveva diventare una abitudine... Perché non si vanno a stanare i grandi evasori? Perché non si tagliano i tre, quattro e più incarichi lautamente retribuiti di molti politici, sindacalisti, ecc. dando così più lavoro ai giovani?

I riscatti non sono un regalo

La manovra estiva aveva tentato un attacco ai riscatti.....ma, poi, il provvedimento è stato ritirato

perché l'iniquità sarebbe stata giudicata sicuramente anticostituzionale.

Ora si ventila che è una regalia...un furto perché permette calcoli più vantaggiosi in uscita al tempo della pensione.

Se si ritiene un illecito, perché non viene tolto?...ma nel 2007 con la 247 fu proprio un provvedimento di legge a prevedere norme per invogliare i giovani a chiedere il riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici: defiscalizzazione mediante detrazione dei contributi di riscatto anche da parte dei genitori, possibilità di rateizzazione in 10 anni senza interessi dilatori, allargamento anche nel sistema contributivo per maturare l'anzianità contributiva utile al pensionamento con 40 anni

Viene detto che pagando un pugno di soldi (che poi proprio un pugno non sono) si ottengono grosse cifre di pensione...ma attenzione i versamenti sono effettuati a valore corrente...e rispecchiano strettamente quanto necessario per garantire la futura erogazione della pensione (riserva matematica).

Certamente molti piuttosto che pensare ai fondi pensione che danno molte speranze, ma nessuna certezza, preferiscono il poco, ma garantito che viene dato dai riscatti e questo, probabilmente, potrebbe dare fastidio nella raccolta delle adesioni alla previdenza complementare.

La casta è sempre la casta

Trattenuta di solidarietà operante per pubblici dipendenti e pensionati, non spetta invece a ministri e sottosegretari e la trattenuta operata viene restituita. Perché? E' semplice: i ministri e i sottosegretari ricoprono una carica politica e non sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente.

Cosa pensare, cosa dire, ma soprattutto cosa fare?

In compenso, i redditi percepiti con misura inferiore ad un anno (per esempio se l'assunzione è avvenuta a metà anno), la riduzione verrà applicata se il trattamento economico complessivo supera i 90.000 o 150.000 euro rapportati all'anno

RISCATTI ex LEGGE 247/2007

La legge 247 ha introdotto la possibilità di presentare la domanda di riscatto anche da parte degli inoccupati (*la facoltà di riscatto è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa*) ovvero da coloro che all'atto della presentazione della domanda non hanno mai lavorato e avuto iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria, inclusa anche la Gestione separata.

In particolare, non va inteso come -inoccupato- (termine molto usato nella fattispecie, che però può creare delle confusioni) colui che all'atto della domanda si trovi momentaneamente senza lavoro avendo avuto in passato attività lavorativa con iscrizione ad un fondo di previdenza obbligatoria.

Ne consegue che per i medici la domanda ex lege 247/2007 va inoltrata dopo il conseguimento della laurea, ma prima dell'iscrizione all'Ordine professionale poiché l'iscrizione all'Ordine comporta automaticamente anche l'iscrizione all'ENPAM-Fondo generale, fondo di previdenza obbligatoria.

PERIODI A CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE O SINDACALI

Con riguardo alla possibilità di riscattare i periodi di aspettativa fruiti da lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali quando, a seguito della scadenza del termine perentorio senza che sia stata presentata la domanda di accredito figurativo, tali periodi non possano più essere oggetto della relativa copertura, l'Inps informa essi potranno essere riscattati solamente ove successivi al 31 dicembre 1996 e per un massimo di tre anni.

INPS - CONGEDO PARENTALE E PERMESSI A ORE

L'INPS, con il messaggio n. 19772 del 18 ottobre 2011, ha chiarito che i giorni festivi, le domeniche e i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all'interno del periodo di ferie, malattia o assenze ad altro titolo, non sono in alcun caso indennizzabili per il computo dei giorni di congedo parentale. Unica eccezione sussiste se il lavoratore è titolare di due o più rapporti di lavoro a part time orizzontale o misto. In questo caso, il lavoratore ha la possibilità di astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei due, proseguendo l'attività dell'altro.

DALLA CASSAZIONE

Inosservanza dei principi di buona fede e correttezza: licenziamento illegittimo

È illegittimo il licenziamento del lavoratore nel caso in cui non gli venga data una effettiva possibilità di giustificare il proprio comportamento. Infatti, sebbene il datore di lavoro non sia obbligato a convocare il dipendente per l'audizione orale, ha, tuttavia, il dovere di gestire il potere disciplinare secondo i principi di correttezza e buona fede, in modo tale da non ingenerare equivoci
Corte di Cassazione - sentenza numero 21485 del 18 ottobre 2011

SUV - NUOVI CODICI PER IL SUPERBOLLO

L'Agenzia delle entrate ha istituito e comunicato il codice tributo per versare l'addizionale alla tassa automobilistica introdotto dal DL 98 articolo 23 comma 21 del 6 luglio 2011 per i veicoli di grossa cilindrata (veicoli di potenza superiore a 225 chilowatt):

addizionale 3364
sanzione 3365
interessi 3366

Il pagamento va effettuato tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi.

In particolare, va specificata anche la targa del veicolo, mentre relativamente all'anno di riferimento va specificato l'anno di decorrenza della tassa automobilistica.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. 101/E del 20.10.2011 (documento 246)

Art.23 comma 21 DL 98/2011

21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.

TUTTO IL MONDO E' PAESE

Pensione ai morti per un totale di oltre 600 milioni di euro negli Stati Uniti. Dunque non solo in Italia!

**P.A. - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER PERMANENTE
INIDONEITA' PSICOFISICA**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2011, il Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IN ALLEGATO A PARTE - DPR n. 171 del 27.07.2011 (documento 247)